

REGOLAMENTO SULLA TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEI DATI  
PERSONALI CONTENUTI IN ARCHIVI E BANCHE DATI DELL'ORDINE  
DEGLI ARCHITETTI DI ROMA E PROVINCIA

- ° VISTO l'art.27 della legge 31 dicembre 1996, n.675, recante "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali", che stabilisce che i soggetti pubblici possono trattare i dati personali solo ove previsto da leggi o regolamenti;
- ° RITENUTO che, ai sensi del predetto art.27, con regolamento devono essere emanate norme concernenti l'ambito soggettivo e oggettivo dei trattamenti effettuati dall'Ordine degli Architetti di Roma e provincia;
- ° CONSIDERATO che il regolamento deve, in particolare, disciplinare specifici aspetti riguardanti la comunicazione e diffusione dei dati personali degli Architetti iscritti negli Albi professionali;
- ° VISTO l'art.42 del Regio decreto 23 ottobre 1925, n.2537, recante "Regolamento per le professioni di ingegnere e di architetto";

DELIBERA

il seguente regolamento

art.1

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni elencate nell'articolo 1 della legge 31 dicembre 1996, n.675, di seguito denominata "legge". Ai medesimi fini, si intende altresì:

- a) per "regio decreto", il regio decreto 23 ottobre 1925, n.2537;
- b) per "Ordine", l'Ordine degli architetti di Roma e provincia;
- c) per "finalità istituzionali", le funzioni dell'Ordine previste dalla legge e dai regolamenti nonché dagli usi osservati come diritto pubblico, così come previsto dall'art.11 del codice civile;
- d) per "Consiglio", il Consiglio di cui all'art.29 del regio decreto;
- e) per "architetto", i soggetti di cui all'art.3 della legge 24 giugno 1923, n.139, iscritti agli albi tenuti dagli Ordini.

art.2

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento é adottato in attuazione della legge e disciplina il trattamento, ivi compresa la comunicazione e la diffusione, effettuato per finalità istituzionali da parte dell'Ordine dei dati personali relativi agli architetti.

2. Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali contenuti nelle banche di dati trattate per finalità istituzionali si svolga nel

rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale; garantisce, altresì, i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione.

#### art.3

##### Modalità di accesso

1. L'accesso ai dati personali da parte delle strutture e dei dipendenti dell'Ordine, comunque limitato ai casi in cui sia strumentale al perseguimento delle finalità istituzionali, è ispirato al principio di circolazione delle informazioni, previsto dall'art.5 del Decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, così come richiamato dall'art.27, comma 4, della legge.

2. L'Ordine provvede alla organizzazione delle informazioni e dei dati a sua disposizione mediante strumenti, anche di carattere informatico, telematico e reti civiche, atti a facilitarne l'accesso e l'utilizzo.

3. Particolari limitazioni alla circolazione interna delle informazioni sono garantite per i dati sensibili. In particolare, la raccolta e il trattamento dei dati, in esecuzione dell'art.22, comma 3, della legge deve essere espressamente autorizzato dalla legge. L'accesso ai dati sensibili è autorizzato solo all'interno degli uffici detentori delle informazioni. Tali dati in nessun caso possono essere trasmessi, comunicati o diffusi al di fuori dell'ufficio stesso, salvo quanto previsto dalla legge.

#### art.4

##### Trattamento

1. L'Ordine stabilisce le procedure interne per assicurare che il trattamento avvenga nel rispetto della legge e dei regolamenti, così come previsto dall'art.27, comma 1, della legge. Tali procedure prevedono che:

a) il singolo trattamento sia effettuato previa verifica di legalità, così come previsto dall'art.9, comma 1, lettera a), della legge;

b) la finalità del trattamento sia previamente determinata e manifesta all'atto della raccolta del dato personale;

c) l'aggiornamento dei dati sia svolto dall'ufficio che ha proceduto alla raccolta;

d) la registrazione della data di raccolta del dato personale e dell'ultimo aggiornamento effettuato.

2. Salvo diversa deliberazione del Consiglio, i dati possono essere conservati per un periodo di tempo non superiore a due anni dalla data di ultimo utilizzo della relativa banca.

3. Con specifica delibera, il Consiglio individua le banche e i trattamenti di dati a fini di archiviazione o per finalità storiche.

## art.5

### Individuazione delle banche di dati

1. In attuazione dell'art.27, commi 1, 2 e 3 della legge, l'Ordine può effettuare il trattamento dei dati personali per scopi strumentali al perseguimento delle finalità istituzionali, organizzati in una o più banche di dati, relativamente a:

- architetti iscritti all'albo e associazioni professionali;
- organismi partecipati dall'Ordine o nei quali l'Ordine nomina dei rappresentanti;
- commissioni di studio interne all'Ordine;
- commissioni esterne nelle quali l'Ordine nomina dei componenti;
- iscritti a corsi, programmi, seminari organizzati, anche indirettamente, dall'Ordine;
- profili professionali degli architetti;
- audizioni e procedimenti disciplinari;
- verbali degli organi collegiali;
- (...).

2. Con specifica delibera, il Consiglio può individuare ulteriori banche dati ove necessario per il più compiuto conseguimento delle finalità istituzionali.

3. In attuazione dell'art.27, commi 2 e 3, della legge i dati personali trattati dall'Ordine possono essere comunicati a:

- Consiglio nazionale degli Architetti;
- consigli nazionali, ordini e collegi delle professioni;
- organismi partecipati dall'Ordine;
- enti di previdenza della professione;
- enti pubblici.

4. In attuazione dell'art.27, commi 2 e 3, della legge il Consiglio, con specifica delibera, individua l'ambito di diffusione dei dati trattati ai sensi del comma 1 del presente articolo.

## art.6

### Albo

1. Al fine di consentire la compiuta tenuta dell'albo professionale, il Consiglio può deliberare le integrazioni necessarie ai dati previsti dall'art.3 del regio decreto nonché le modalità di raccolta dei dati medesimi.

## art.7

### Trasmissione, comunicazione e diffusione

1. In attuazione di quanto previsto ai commi 2 e 3 dell'art.27 della legge, i dati personali trattati dall'Ordine possono essere comunicati, oltre ai soggetti di cui all'art.5 del presente regolamento, a soggetti pubblici e privati che ne

facciano motivata richiesta nonché a coloro ai quali si ritiene opportuno ai fini del conseguimento delle finalità istituzionali.

2. L'Ordine a mezzo delle sue articolazioni organizzative, garantendo che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto del diritto alla riservatezza ed all'identità personale delle persone fisiche e giuridiche, favorisce la trasmissione dei dati o documenti fra le banche dati e gli archivi del Consiglio nazionale degli architetti e quelli degli altri Ordini provinciali.

3. La comunicazione e diffusione dei dati può avvenire anche attraverso sistemi informatici, telematici e reti civiche.

4. I soggetti di cui al primo comma del presente articolo che avanzano richiesta di accesso devono dimostrare la propria identità, anche esibendo o allegando copia di un documento di riconoscimento, e motivare la richiesta. Salvo nei casi previsti dall'art.3, comma 11, della legge 15 maggio 1997, n.127, se il richiedente agisce su procura o delega, quest'ultima deve recare sottoscrizione autenticata nelle forme di legge, ed essere esibita o allegata in copia. Se il richiedente è una persona giuridica, un ente o un'associazione, la richiesta è avanzata dalla persona fisica a ciò legittimata in base ai rispettivi statuti od ordinamenti.

5. La richiesta può essere trasmessa anche mediante lettera raccomandata o telefax.

6. I dati sono estratti a cura del responsabile o degli incaricati del trattamento e possono essere comunicati al richiedente anche oralmente, ovvero con prospettazione mediante mezzi elettronici o comunque automatizzati.

#### art.8

##### Disposizioni finali

1. Il presente provvedimento ha la natura di regolamento ai sensi e per gli effetti dell'art.42 del Regio decreto.

#### art.9

##### Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della delibera di approvazione del 20.07.1998.